

Repertorio 15591 ----- Raccolta 5224

----- VERBALE DELLE DELIBERAZIONI -----

----- DELL'ASSEMBLEA -----

----- DELLA -----

----- **"ANAS - SOCIETA' PER AZIONI"** -----

----- * * * -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

----- * * * -----

---- L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di agosto, in Roma, Via
Monzambano n. 10, alle ore undici. -----

----- (Roma, 9 agosto 2013 ore 11) -----

-- A richiesta della Spettabile: -----

- **"ANAS - SOCIETA' PER AZIONI"** (società con socio unico), con sede
in Roma, Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00
interamente versato, R.E.A. n. RM/1024951, iscritta al Registro delle Im-
prese di Roma, codice fiscale 80208450587, PEC anas@postacert.stradea-
nas.it. -----

--- Io Dott. ROSA GALLELLI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n.
31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civi-
tavecchia, oggi 9 agosto 2013 mi sono recato in Roma, Via Monzambano n.
10, per assistere - elevando verbale - alle deliberazioni dell'assemblea della
Società richiedente convocata per oggi in detto luogo alle ore dieci e minuti
trenta, procrastinata per unanime consenso dei presenti alle ore undici, in
prosecuzione - come da deliberazione di cui al verbale a mio rogito del 6
agosto 2013 Rep. 15588/5221, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio

----- S T A T U T O -----

Articolo 1 – Denominazione -----

1.1 La società per azioni denominata "ANAS - Società per Azioni" anche "ANAS S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS" ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche, è regolata dal presente statuto. -----

1.2 La Società è organismo di diritto pubblico, ai sensi dei decreti legislativi ai sensi dell'art. 3, comma 26, del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche. -----

Articolo 2 – Oggetto -----

2.1 La Società ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività, da eseguirsi in regime di concessione, ove previsto dalla legislazione vigente: ----

a) gestire e mantenere la rete stradale e autostradale nazionale di competenza individuata ai sensi dell'art.98 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e realizzare il suo progressivo miglioramento ed adeguamento, anche per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza stradale; -----

b) costruire nuove strade ed autostrade, di competenza anche a pedaggio; ---

c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza; -----

d) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza, nonché adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza; -----

- e) esercitare, per la rete stradale ed autostradale nazionale di competenza, i diritti ed i poteri dell'ente proprietario; -----
- f) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione; -----
- g) espletare, mediante proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e dell'art.23 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495. -----

2.2 Rientra altresì nell'oggetto sociale l'espletamento delle ulteriori attività oggetto di affidamento di cui agli articoli 98 e 99 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 e successiva normativa di attuazione. -----

2.3 Fermo il carattere prevalente delle attività di cui sopra, la Società potrà altresì: -----

- a) operare all'estero, direttamente o attraverso società, consorzi e/o imprese partecipate, per la progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali, anche intermodali, nonché le ulteriori attività di cui all'art. 2.1, in quanto compatibili. -----
- b) effettuare in Italia e all'estero consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture di trasporto, anche intermodali. ---
- c) operare in Italia e all'estero per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade di interesse storico e dei siti di valore culturale e turistico connessi alla viabilità. -----

2.4 Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1, la Società approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143; alla Società compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del Testo Unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.327. -----

2.5 Ferma restando la non trasferibilità a terzi delle funzioni pubbliche di vigilanza, controllo e sicurezza affidate in concessione alla Società, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante contratti di concessione assunti direttamente dalla Società ovvero da società, consorzi e/o imprese partecipate di cui la Società può promuovere la costituzione o assumere partecipazioni, nonché mediante affidamenti a terzi anche con contratti di concessione, ai sensi della normativa vigente. -----

2.6 La società potrà compiere, purché in via strumentale, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: -----

- svolgere ogni attività strumentale, complementare e connessa, direttamente o indirettamente, all'oggetto sociale, ivi comprese quelle inerenti la mobilità, i servizi agli utenti e quelle volte alla valorizzazione dei beni afferenti le attività della Società; -----

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione finanziaria (ex D.Lgs. n. 58/98), della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito ed in genere delle attività riservate alle imprese bancarie ed ai soggetti operanti nel settore finanziario (ex D.Lgs. n. 385/93); -----

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società, consorzi e/o imprese, sia italiane che straniere, non a scopo di collocamento, nonché prestare garanzie in favore di società, consorzi o imprese partecipate. -----

Articolo 3 - Sede -----

3.1 La Società ha sede in Roma. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici, in Italia e all'estero. -----

3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato. -----

Articolo 4 – Durata -----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci. -----

Articolo 5 – Capitale -----

Il capitale sociale è di Euro 2.269.892.000,00 (duemiliardiduecentosessantatanovemilioniottocentonovantaduemila virgola zero zero) ed è suddiviso in 2.269.892.000 (duemiliardiduecentosessantano-vemilioniottocentonovantaduemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna. -----

Articolo 6 - Aumento di Capitale -----

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato - con conferimenti di danaro o di beni in natura o di crediti - con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ovvero con le altre modalità previste dalla legislazione speciale per ANAS S.p.A.. -----

6.2 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di

cinque anni dalla data della deliberazione. -----

Articolo 7 - Azioni -----

7.1 Le azioni sono nominative. -----

7.2 Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 178, così come modificato dall'art. 6-ter della legge 2 dicembre 2005, n. 248. -----

7.3 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. -----

Articolo 8 – Obbligazioni -----

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore. -----

8.2 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. -----

8.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse. L'emissione di tali strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati può essere effettuata solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della società e previa delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del C.C. -----

Articolo 9 - Assemblea degli azionisti -----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro

centottanta giorni qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione. -----

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea -----

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. -----

10.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: -----

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 12; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; -----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire. ---

10.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. -----

10.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni. -----

10.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea – contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno – deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad otto giorni. -----

10.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. -----

10.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare. -----

10.8 Ai sensi della normativa vigente, spetta all'Assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 C.C., autorizzare il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui sia composto da cinque componenti, ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge. -----

Articolo 11 - Partecipazione alle assemblee -----

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto. ----

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea -----

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza è presieduta dal Consigliere di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età. In assenza o impedimento di tutti i Consiglieri l'Assemblea elegge il proprio Presidente. -----

12.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 c.c.

12.3 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente e designato dagli intervenuti, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.4 del presente Statuto. -----

Articolo 13 - Deliberazioni dell'Assemblea -----

13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge. -----

13.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c. -----

Articolo 14 – Sistemi di amministrazione, controllo e revisione legale dei conti -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre l'attività di revisione legale dei conti è affidata a società di revisione a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge. -----

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione -----

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ovvero da cinque componenti tra cui il Presidente eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti, il Presidente svolge le funzioni di Amministratore Delegato. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque componenti, le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono disgiunte. -----
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. -----

15.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. -----

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C. garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. -----

15.4 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare: -----

1) I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: -----

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero, -----

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridi-

che, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero, -----

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. -----

2) Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. -----

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni. -----

3) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti: a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica

ovvero in materia tributaria; d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. -----

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. -----

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la

situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione. -----

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna. -----

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. -----

Articolo 16 – Presidente -----

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario. -----

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: -----

a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art.19 del presente statuto;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi; -----

c) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto; -----

d) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti: esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2 del presente Statuto, riferendo, almeno ogni tre mesi al Consiglio e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; adotta in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica; dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi. -----

Articolo 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio -----

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. --

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma, fax o posta elettronica, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto. -----

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica, o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età. -----

17.4 Le riunioni possono essere tenute in audioconferenza o in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e

individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario. -----

17.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

17.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dal processo verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario. -----

Articolo 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe -----

18.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. -----

18.2 Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 C. C., qualora sia composto da cinque componenti, delega le proprie competenze all'Amministratore Delegato e, previa delibera dell'Assemblea di cui all'art. 10.8 del presente Statuto, al Presidente esclusivamente nelle materie ivi indicate, determinandone in concreto il contenuto; qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti delega le proprie competenze al Presidente. Sono delegate tutte le competenze, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-

vedibile evoluzione, ad eccezione: -----

a) di quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e
2506-bis c.c.; -----

b) della determinazione delle indennità e del rimborso delle spese sostenute
dai componenti degli organi sociali in ragione del loro ufficio; -----

c) della predisposizione del programma pluriennale ed annuale delle attività
della società; -----

d) delle proposte di accordi inerenti all'applicazione della convenzione sti-
pulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; -----

e) dell'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 50 milioni
di euro; -----

f) dell' approvazione di contratti di affidamento di lavori di importo supe-
riore al limite di applicazione della normativa comunitaria nonché di con-
tratti di affidamento di forniture e servizi di importo superiore al quinto del
valore suindicato; -----

g) dell'approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento di lavori,
forniture e servizi qualora il nuovo importo contrattuale superi il valore in-
dicato alla precedente lett. f); -----

h) dell'acquisto e la vendita di beni immobili per importi superiori a 2,5 mi-
lioni di euro e di beni mobili per importi superiori a 1 milione di euro; -----

i) della costituzione di società, nonché dell'acquisizione e della cessione di
partecipazioni societarie. -----

Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso di attribuzione di
deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sen-
si dell'art. 2389, comma 3, del C.C.. -----

18.3 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione – ai sensi dell'art. 2365 c.c. – le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505-bis c.c., gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente Statuto. ---

18.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato ove nominato, può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale. -----

Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri attribuitigli, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società o anche a terzi. -----

18.5 Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso. -----

Articolo 19 - Rappresentanza della Società -----

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato, disgiuntamente. -----

Articolo 20 - Remunerazione dei Consiglieri -----

20.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza

ai componenti gli organi sociali. -----

20.2 La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di Amministratore. -----

Articolo 21 - Collegio Sindacale -----

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti. -----

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi. -----

21.2 I Sindaci, tra cui il Presidente, sono nominati dall'assemblea e durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono rieleggibili. -----

21.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico. -----

21.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in audioconferenza o in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tem-

po reale. -----

Articolo 22 – Doveri del Collegio Sindacale -----

Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403,
primo comma, c.c. -----

Articolo 23 – Revisione legale dei conti -----

23.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di
revisione legale a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai
sensi di legge. -----

23.2 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce
l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante
alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali
criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. -----

23.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'As-
semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dell'incarico. L'incarico è rinnovabile. -----

Articolo 24 - Direttore Generale -----

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina il Di-
rettore Generale, determinandone i poteri e il compenso. -----

Articolo 25 - Organizzazione della Società -----

Il Consiglio, su proposta del Presidente, approva la struttura organizzativa
della Società. -----

Articolo 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili so- cietari -----

26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio
del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del

Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. -----

26.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori ed essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali. -----

26.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa. Il dirigente preposto decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. -----

26.4 Il dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato. -----

26.5 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. -----

26.6 Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predi-

sposte per la formazione del bilancio d'esercizio e, se previsto, del bilancio consolidato, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. -----

Articolo 27 - Esercizio sociale e bilancio -----

27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

27.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. Costituiscono ricavi della Società, tra gli altri, tutti i proventi percepiti dall'esercizio delle attività oggetto della concessione di cui all'art. 2.1 del presente statuto. -----

27.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea fermo restando la riserva di legge. -

Articolo 28 - Scioglimento e liquidazione della Società -----

28.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. -----

28.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 c.c. -----

Articolo 29 - Rinvio -----

29.1 Trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto

2002, n. 178, e successive modifiche. -----

29.2 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi speciali in materia e la normativa speciale relativa ad ANAS S.p.A. -----

F.to PIETRO CIUCCI -----

- " ROSA GALLELLI - Notaio -----

----- * * * * * -----

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

PER USO REGISTRO IMPRESE

(art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68 *ter* Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io Dott. Rosa Gallelli, Notaio in Roma, con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che quanto sopra riportato è copia - su supporto informatico (in formato statico PDF/A) – dell'allegato "C" al mio verbale in data 9 agosto 2013 Rep. 15591/5224, formato in origine su supporto analogico conservato nei miei atti e firmato a norma di legge.

Roma, nel mio studio, nove agosto duemilatredici.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN SEDE DI REGISTRAZIONE CON MODELLO UNICO INFORMATICO AI SENSI DEL DECRETO 22-02-2007.

Territoriale di Roma 1 in data 7 agosto 2013 al n. 23325 serie 1T - dell'unica convocazione fissata per detto giorno 6 agosto 2013, per discutere e deliberare sul seguente: -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

- 1) Modifiche statutarie; -----
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; -----
- 3) Determinazione dei compensi dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente. -----

----- * * * * * -----

---- Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea ho constatato la presenza del Dott. PIETRO CIUCCI, nato a Roma il 24 ottobre 1950, domiciliato per la carica in Roma, Via Monzambano n. 10, Amministratore Unico della Società richiedente e che in tale qualifica ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale presiede l'odierna assemblea. -----

--- Dell'identità personale del Dott. PIETRO CIUCCI, io Notaio sono certo.

--- Il medesimo invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea stessa e dà atto che è rappresentato l'unico socio: -----

----- AZIONISTA ----- AZIONI ----- RAPPRESENTANTE -----

- Ministero dell'economia e ----- Dott.ssa OLGA -----

delle finanze, con sede in Ro- ----- CUCCURULLO -----

ma, Via XX Settembre n. 97, -----

codice fiscale 80415740580 ----- 2.269.892.000 -----

----- Totale ---- 2.269.892.000 -----

----- * * * * * -----

---- Il Presidente dichiara e dà atto che, del Collegio Sindacale è presente la Dott.ssa Alessandra Dal Verme, Presidente del Collegio medesimo e che col consenso di tutti i presenti intervengono con collegamento audio a mezzo telefono gli altri Sindaci effettivi Prof. Alberto Bernardino Guido Claudio Sciumè e il Dott. Maurizio Lauri, i quali, interpellati se odono mediante detto collegamento quanto si svolge nella sala ove noi ci troviamo, rispondono affermativamente come possono attestare tutti i presenti ed io Notaio.

--- Si giustifica l'assenza della Dott.ssa Oriana Calabresi, Magistrato della Corte dei Conti, delegato al controllo. -----

--- Il Presidente dichiara e dà atto che: -----

- l'assemblea in unica convocazione è stata indetta con avviso inviato a mezzo raccomandata a mano (prot. CDG 0095652 - P) del 16 luglio 2013, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della presente assemblea; -----

- la prosecuzione ad oggi è stata deliberata nella precedente riunione del 6 agosto 2013 come dal verbale da me notaio elevato in pari data Rep. 15588/5221, come sopra registrato e che dell'aggiornamento ad oggi è stato dato avviso al Presidente del Collegio Sindacale e al membro effettivo del Collegio stesso Dott. Maurizio Lauri nonché alla Dott.ssa Oriana Calabresi, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, allora non presenti, (mentre il Socio unico Ministero dell'economia e delle finanze ed il Sindaco effettivo prof. Sciumè ne avevano diretta conoscenza perchè in allora presenti); -----

- sono rappresentate n. 2.269.892.000 (duemiliardiduecentosessantannovemilioniottocentonovantaduemila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna su n. 2.269.892.000 (duemiliardiduecentosessantannovemilioniottocentonovantaduemila) azioni costituenti l'intero capitale sociale; -----

- sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea e la regolarità della delega, acquisita agli atti sociali; -----

- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti. -----

---- Il Presidente, quindi, dichiara e dà atto che l'odierna assemblea è validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di cui passa alla trattazione. -----

----- **N. 1** -----

----- **Modifiche statutarie** -----

----- * * * * * -----

--- Il Presidente espone che l'assemblea è stata convocata su richiesta dell'unico socio Ministero dell'economia e delle finanze al fine di apportare agli Articoli 1, 2, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 dello Statuto le modifiche che sono evidenziate in grassetto nel documento che si allega al presente Verbale sotto la lettera "A"; modifiche concernenti, oltre piccole variazioni di precisazione, l'adeguamento alle recenti normative in tema sia di parità tra i generi nella composizione dell'Organo Amministrativo e del Collegio sindacale, sia di composizione dell'Organo Amministrativo e di specificazione dei requisiti di eleggibilità dei componenti l'Organo medesimo. -----

--- Il Presidente comunica che il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 agosto 2013,

con decreto che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B", ha già rilasciato il provvedimento di approvazione delle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178. -----

--- Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare al riguardo ed apre la discussione. -----

--- Nessuno prende la parola. -----

--- L'assemblea, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale -----

----- d e l i b e r a -----

di modificare gli articoli 1, 2, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19 e 21, dello statuto sociale secondo i nuovi testi che vengono qui appresso trascritti: -----

----- "Articolo 1 - Denominazione -----

1.1 La società per azioni denominata "ANAS - Società per Azioni" anche "ANAS S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS" ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche, è regolata dal presente statuto. -----

1.2 La Società è organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 26, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche. -----

----- Articolo 2 - Oggetto -----

2.1 La Società ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività, da eseguirsi in regime di concessione, ove previsto dalla legislazione vigente: -----

a) gestire e mantenere la rete stradale e autostradale nazionale di competenza individuata ai sensi dell'art.98 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e rea-

lizzare il suo progressivo miglioramento ed adeguamento, anche per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza stradale; -----

b) costruire nuove strade ed autostrade di competenza anche a pedaggio; ---

c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza; -----

d) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza, nonché adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza; -----

e) esercitare, per la rete stradale ed autostradale nazionale di competenza, i diritti ed i poteri dell'ente proprietario; -----

f) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione; -----

g) espletare, mediante proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e dell'art.23 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495. -----

----- Articolo 8 - Obbligazioni -----

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore. -----

8.2 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. -----

8.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'emissione di stru-

menti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse. L'emissione di tali strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati può essere effettuata solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della società e previa delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del C.C. -----

----- Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea -----

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. -----

10.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: -----

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 12; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; -----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire. ---

10.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. -----

10.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni. -----

10.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad otto giorni. -----

10.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. -----

10.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare. -----

10.8 Ai sensi della normativa vigente, spetta all'Assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 C.C., autorizzare il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui sia composto da cinque componenti, ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge. -----

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione -----

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ovvero da cinque componenti tra cui il Presidente eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti, il Presidente svolge le funzioni di Amministratore Delegato. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque componenti, le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono disgiunte. -----

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. -----

15.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 C.C. -----

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C. garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. -----

15.4. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare: -----

1) I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: -----

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero, -----

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero, -----

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. -----

2) Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, C.C., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. -----

Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. -----

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni. -----

3) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti: a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,

contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. -----

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. -----

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al ri-

sarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione. -----

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna. -----

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. -----

Articolo 16 - Presidente -----

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario. -----

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: -----

a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 19 del presente statuto; -----

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi; -----

c) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto; -----

d) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti: esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del-

l'art. 18.2 del presente Statuto, riferendo, almeno ogni tre mesi al Consiglio e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; adotta in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica; dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi. -----

Articolo 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio -----

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. --

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., telegramma, fax o posta elettronica, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto. -----

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica, o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età. -----

17.4 Le riunioni possono essere tenute in audioconferenza o in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario. -----

17.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

17.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dal processo verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario. -----

Articolo 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe -----

18.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. -----

18.2 Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 C. C., qualora sia composto da cinque componenti, delega le proprie competenze all'Amministratore Delegato e, previa delibera dell'Assemblea di cui all'art. 10.8 del presente Statuto, al Presidente esclusivamente nelle materie ivi indicate, determinandone in concreto il contenuto; qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti delega le proprie competenze al Presidente. Sono delegate tutte le competenze, con

l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, ad eccezione: -----

a) di quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis C.C.; -----

b) della determinazione delle indennità e del rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi sociali in ragione del loro ufficio; -----

c) della predisposizione del programma pluriennale ed annuale delle attività della società; -----

d) delle proposte di accordi inerenti all'applicazione della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; -----

e) dell'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 50 milioni di euro; -----

f) dell' approvazione di contratti di affidamento di lavori di importo superiore al limite di applicazione della normativa comunitaria nonché di contratti di affidamento di forniture e servizi di importo superiore al quinto del valore suindicato; -----

g) dell'approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi qualora il nuovo importo contrattuale superi il valore indicato alla precedente lett. f); -----

h) dell'acquisto e la vendita di beni immobili per importi superiori a 2,5 milioni di euro e di beni mobili per importi superiori a 1 milione di euro; -----

i) della costituzione di società, nonché dell'acquisizione e della cessione di partecipazioni societarie. -----

Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso di attribuzione di

deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del C.C.. -----

18.3 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'art. 2365 C.C. - le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 C.C. e 2505-bis C.C., gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente Statuto. ---

18.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato ove nominato, può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale. -----

Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri attribuitigli, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società o anche a terzi. -----

18.5 Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso. -----

Articolo 19 - Rappresentanza della Società -----

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato, disgiuntamente. -----

Articolo 21 - Collegio Sindacale -----

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della

normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti. -----

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi. -----

21.2 I Sindaci, tra cui il Presidente, sono nominati dall'assemblea e durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono rieleggibili. -----

21.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico. -----

21.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in audioconferenza o in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale." -----

----- * * * * * -----

---- L'assemblea dà quindi mandato al Legale Rappresentante della Società - per apportare alla deliberazione di cui sopra le modifiche formali eventualmente richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese. -----

----- * * * * * -----

---- Il testo aggiornato dello statuto si allega altresì al presente verbale sotto le lettera "C". -----

----- * * * * * -----

--- Il Presidente dichiara e conferma che le modifiche statutarie come sopra deliberate sono conformi al testo per il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178, col decreto al presente atto allegato sotto la lettera "B" e pertanto quanto deliberato dalla presente assemblea diviene efficace ai sensi di legge. -----

----- * * * * * -----

---- Il Presidente con il consenso di tutti i presenti passa alla trattazione congiunta del secondo e terzo punto all'ordine del giorno -----

----- **N. 2** -----

----- **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;** -----

----- **N. 3** -----

**Determinazione dei compensi dei Consiglieri di Amministrazione e del
----- Presidente. -----**

---- Il Presidente espone che ai sensi dell'articolo 36 comma 9 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazione dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, ed in conformità alle modifiche testé deliberate in merito all'organo di amministrazione, si rende necessario procedere alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei componenti stessi e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, stabilendo altresì i compensi degli amministratori. -----

--- Il Presidente apre la discussione. -----

--- Nessuno prende la parola. -----

--- L'assemblea, preso atto di quanto sopra, esprimendo il voto per alzata di

mano, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale -----

----- d e l i b e r a -----

1) di nominare per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione, composto di 3 (tre) membri, nelle persone dei Signori: -----

- Dott. PIETRO CIUCCI, (come sopra generalizzato nato a Roma il 24 ottobre 1950), codice fiscale CCC PTR 50R24 H501G; -----

- Dott.ssa MARIA CANNATA nata a Torino il 2 gennaio 1954, codice fiscale CNN MRA 54A42 L219T; -----

- Ing. SERGIO DONDOLINI nato a Roma il 26 maggio 1953, codice fiscale DND SRG 53E26 H501R; -----

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica in Roma, Via Monzambano n. 10; -----

2) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Pietro Ciucci (già Amministratore Unico dell'ANAS - SOCIETA' PER AZIONI); -

3) di determinare, per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, l'emolumento annuo lordo di Euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento virgola zero zero). -----

----- * * * * -----

---- Il Presidente dà atto che essendo state approvate da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze le modifiche dello Statuto deliberate dalla presente assemblea in merito all'Organo Amministrativo la nomina come sopra effettuata dei Consiglieri ha efficacia ai sensi di legge. -----

----- * * * * *

--- Dopo di che null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara esaurito l'ordine del giorno e scioglie l'assemblea. -----

--- Sono le ore undici e minuti venti (ore 11,20). -----

--- Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati. -----

----- E richiesto io
Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al
Comparente che, da me interpellato, lo approva dichiarandolo conforme alla
sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore undici e minuti trenta nei cin-
que fogli di cui consta, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia
ed in parte da me Notaio in diciannove pagine intere ed in quindici linee
della presente. -----

F.to PIETRO CIUCCI -----

- " ROSA GALLELLI - Notaio -----

TESTO VIGENTE**Articolo 1 - Denominazione**

1.1 La società per azioni denominata "ANAS - Società per Azioni" anche "ANAS S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS" ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche, è regolata dal presente statuto.

1.2 La Società è organismo di diritto pubblico, ai sensi dei decreti legislativi 358/92 e 157/95, e dell'art. 2, co. 7, lett. a), della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività, da eseguirsi in regime di concessione, ove previsto dalla legislazione vigente:

- a) gestire e mantenere la rete stradale e autostradale nazionale individuata ai sensi dell'art.98 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e realizzare il suo progressivo miglioramento ed adeguamento, anche per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza stradale;
- b) costruire nuove strade ed autostrade, anche a pedaggio;
- c) ~~vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione degli interventi affidati in concessione a terzi e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;~~
- d) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale nazionale;
- e) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale ed autostradale nazionale;
- f) esercitare, per la rete stradale ed autostradale nazionale, i diritti ed i poteri dell'ente proprietario;
- g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
- h) espletare, mediante proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art.12 del D.Lgs.

TESTO PROPOSTO**Articolo 1 - Denominazione**

Invariato

1.2 La Società è organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 26, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività, da eseguirsi in regime di concessione, ove previsto dalla legislazione vigente:

- a) gestire e mantenere la rete stradale e autostradale nazionale **di competenza** individuata ai sensi dell'art.98 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e realizzare il suo progressivo miglioramento ed adeguamento, anche per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza stradale;
- b) costruire nuove strade ed autostrade **di competenza** anche a pedaggio;

lettera c) eliminata

- c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale nazionale **di competenza**;

- d) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale nazionale **di competenza**, nonché adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza;

- e) esercitare, per la rete stradale ed autostradale nazionale **di competenza**, i diritti ed i poteri dell'ente proprietario;

- f) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Rosa' and another that appears to be 'G. M...'.

TESTO VIGENTE

30 aprile 1992 n.285 e dell'art.23 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.

8.2 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

10.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 12;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.

TESTO PROPOSTO

circolazione;

g) espletare, mediante proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e dell'art.23 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

Articolo 8 - Obbligazioni

Invariato

Invariato

8.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse. L'emissione di tali strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati può essere effettuata solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della società e previa delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del C.C.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

Invariato

10.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.

Invariato

10.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

10.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma o fax - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad otto giorni.

10.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

10.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

10.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma, fax o **posta elettronica** - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad otto giorni.

*Invariato**Invariato*

10.8 Ai sensi della normativa vigente, spetta all'Assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 C.C., autorizzare il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui sia composto da cinque componenti, ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque componenti tra cui il Presidente eletti dall'assemblea.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ovvero da cinque componenti tra cui il Presidente eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti, il Presidente svolge le funzioni di

Pietro L...
Amministratore



TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

Amministratore Delegato. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque componenti, le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono disgiunte. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

15.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 C.C.

Invariato

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C.

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C. garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

15.4 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

15.4. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

1) I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

Invariato

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2) Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, c o m a 2, C.C., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni.

Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in

Invariato

società controllate o collegate.

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

~~3) La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:~~

~~a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;~~

~~b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;~~

~~e) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;~~

~~f) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;~~

~~II) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;~~

~~III) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;~~

~~d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera C), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera C), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.~~

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

~~4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:~~

~~a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera C);~~

~~b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva;~~

~~c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;~~

~~d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo~~

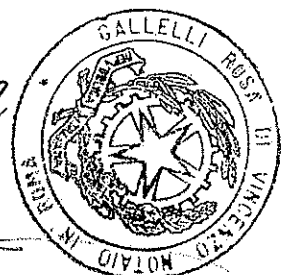
3) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti: a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse

Peter Lorenz

Prof. all. 1111111111



TESTO VIGENTE

personale.

~~Il Consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 4. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere C) e d) del precedente punto 4, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.~~

Articolo 16 - Presidente

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 19 del presente statuto;

~~b) esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2 del presente Statuto, riferendo, almeno ogni tre mesi al Consiglio e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società~~

TESTO PROPOSTO

della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Articolo 16 – Presidente

Invariato

Invariato

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 19 del presente statuto;

lettera b) spostata in fondo sotto lettera d)

TESTO VIGENTE

~~controllate; adotta in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica;~~

c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;

~~d) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;~~

e) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;

~~f) può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.~~

TESTO PROPOSTO

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;

lettera spostata in fondo sotto lettera d)

c) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;

lettera f) spostata in fondo sotto lettera d)

d) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti: esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2 del presente Statuto, riferendo, almeno ogni tre mesi al Consiglio e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; adotta in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica; dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.

Articolo 17 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio

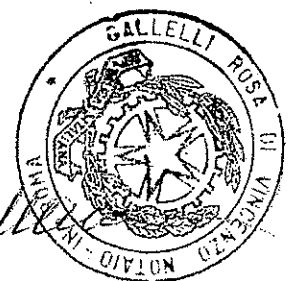
17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e

Articolo 17 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., telegramma, fax o posta elettronica, contenenti il luogo,

Pietro L...

Prof. ...



TESTO VIGENTE

l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto.

17.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

Articolo 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe

18.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie competenze al Presidente ad eccezione:

TESTO PROPOSTO

il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto.

17.4 Le riunioni possono essere tenute in **audioconferenza o in audio-video conferenza**, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

Articolo 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe

Invariato

18.2 Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 C. C., qualora sia composto da cinque componenti, delega le proprie competenze all'Amministratore Delegato e, previa delibera dell'Assemblea di cui all'art. 10.8 del presente Statuto, al Presidente esclusivamente nelle materie ivi indicate, determinandone in concreto il contenuto; qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti delega le proprie competenze al Presidente. Sono delegate tutte le competenze, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, ad eccezione:

- a) di quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis C.C.; *dalla lettera a) alla lettera i) invariato*
- b) della determinazione delle indennità e del rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi sociali in ragione del loro ufficio;
- c) della predisposizione del programma pluriennale ed annuale delle attività della società;
- d) delle proposte di accordi inerenti all'applicazione della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture; *d) delle proposte di accordi inerenti all'applicazione della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;*
- e) dell'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 50 milioni di euro;
- f) dell'approvazione di contratti di affidamento di lavori di importo superiore al limite di applicazione della normativa comunitaria nonché di contratti di affidamento di forniture e servizi di importo superiore al quinto del valore suindicato;
- g) dell'approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi qualora il nuovo importo contrattuale superi il valore indicato alla precedente lett. f);
- h) dell'acquisto e la vendita di beni immobili per importi superiori a 2,5 milioni di euro e di beni mobili per importi superiori a 1 milione di euro;
- i) della costituzione di società, nonché dell'acquisizione e della cessione di partecipazioni societarie.

Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del C.C.

Invariato

18.3 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'art. 2365 C.C. - le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 C.C. e 2505-bis C.C., gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente Statuto.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente **o dell'Amministratore Delegato ove nominato**, può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale.

Rientra nei poteri dell'Amministratore

Put. Comm

Inf. all'...



TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

Delegato, nei limiti dei poteri attribuitigli, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società o anche a terzi.

Invariato

18.5 Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Articolo 19 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato, disgiuntamente.

Articolo 21 - Collegio Sindacale

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti.

Articolo 21 - Collegio Sindacale

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

Invariato

21.2 I Sindaci, tra cui il Presidente, sono nominati dall'assemblea e durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono rieleggibili.

21.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

21.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

Invariato

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in in **audioconferenza o in audio-video conferenza**, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.



Allegato * **B**
Repertorio n. **15591**
Raccolta n. **5224**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (di seguito "legge n. 448/01"), che prevede al capo III del titolo III la trasformazione in Società per azioni di enti pubblici, amministrazioni, agenzie e altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello stato o di altri enti pubblici;

VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche e integrazioni che, in attuazione della legge n. 448/01, ha trasformato l'Ente nazionale per le strade ANAS in società per azioni con la denominazione di ANAS Società per azioni – anche ANAS;

VISTO lo Statuto di ANAS;

VISTO decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche (Codice appalti pubblici);

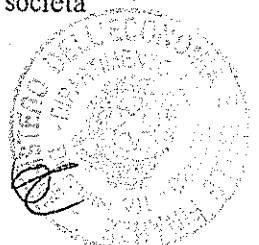
VISTO l'articolo 3, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e integrazioni (Legge finanziaria 2008);

VISTO l'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, recante, tra l'altro, modifiche all'oggetto sociale di ANAS nonché disposizioni in merito alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e alle modifiche dello Statuto della Società;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, i commi 4 e 5 recanti disposizioni in ordine alla composizione dei Consigli di Amministrazioni di società a partecipazione pubblica;

VISTO il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, recante Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 5646 del 24 aprile 2013 in ordine all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentari da parte delle società controllate dallo Stato;



VISTA la Direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 14656 del 24 giugno 2013 in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare modifiche allo Statuto di ANAS alla luce delle citate direttive e delle nuove disposizioni normative intervenute;

DECRETA

ART. 1

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 1 (Denominazione), 2 (Oggetto), 8 (Obbligazioni), 10 (Convocazione dell'Assemblea), 15 (Consiglio di Amministrazione), 16 (Presidente), 17 (Riunioni e deliberazioni del Consiglio), 18 (Poteri del Consiglio. Deleghe), 19 (Rappresentanza della Società) e 21 (Collegio Sindacale) dello Statuto di ANAS, secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente decreto.

ART. 2

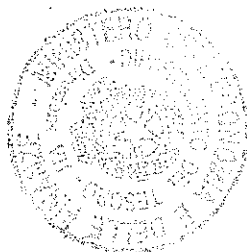
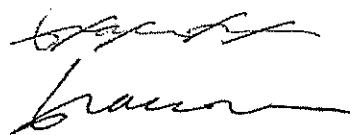
Il presente decreto è comunicato a cura del Ministero dell'economia e delle finanze ad ANAS per i successivi adempimenti.

- 8 AGO. 2013

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



PER COPIA CONFORME

09 AGO. 2013



MODIFICHE ALLO STATUTO DI ANAS S.P.A.

Articolo 1 - Denominazione

1.1 Invariato

1.2 La Società è organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 26, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività, da eseguirsi in regime di concessione, ove previsto dalla legislazione vigente:

- a) gestire e mantenere la rete stradale e autostradale nazionale **di competenza** individuata ai sensi dell'art.98 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e realizzare il suo progressivo miglioramento ed adeguamento, anche per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza stradale;
- b) costruire nuove strade ed autostrade **di competenza** anche a pedaggio;
- c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale nazionale **di competenza**;
- d) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale nazionale **di competenza**, nonché adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza;
- e) esercitare, per la rete stradale ed autostradale nazionale **di competenza**, i diritti ed i poteri dell'ente proprietario;
- f) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
- g) espletare, mediante proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e dell'art.23 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1 Invariato

8.2 Invariato

8.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse. L'emissione di tali strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati può essere effettuata solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della società e previa delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del C.C.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1 Invariato



10.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o **audio-video** collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art.12;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o **audio-video** collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.

10.3 Invariato

10.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o **audio-video** collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma, fax o **posta elettronica** - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad otto giorni.

10.6 Invariato

10.7 Invariato

10.8 Ai sensi della normativa vigente, spetta all'Assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 C.C., autorizzare il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui sia composto da cinque componenti, ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ovvero da cinque componenti tra cui il Presidente eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti, il Presidente svolge le funzioni di Amministratore Delegato. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque componenti, le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono disgiunte.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

15.2 Invariato

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C. garantendo il rispetto delle



disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

15.4. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

1) I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2) Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, c o m a 2, C.C., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni.

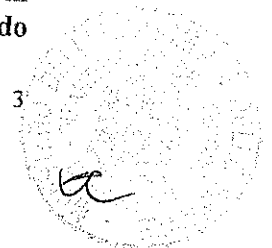
Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

3) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti: a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo



una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Articolo 16 – Presidente

16.1 Invariato

16.2 Invariato

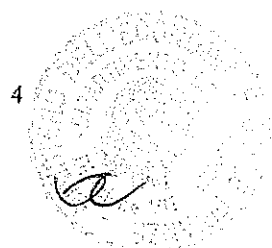
16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 19 del presente statuto;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;
- c) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;
- d) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti: esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2 del presente Statuto, riferendo, almeno ogni tre mesi al Consiglio e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; adotta in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica; dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.

Articolo 17 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio

17.1 Invariato

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., telegramma, fax o posta elettronica, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto.



17.3 Invariato

17.4 Le riunioni possono essere tenute in **audioconferenza** o in **audio-video conferenza**, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

Articolo 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe

18.1 Invariato

18.2 Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 C. C., qualora sia composto da cinque componenti, delega le proprie competenze all'Amministratore Delegato e, previa delibera dell'Assemblea di cui all'art. 10.8 del presente Statuto, al Presidente esclusivamente nelle materie ivi indicate, determinandone in concreto il contenuto; qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti delega le proprie competenze al Presidente. Sono delegate tutte le competenze, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, ad eccezione:

- a) di quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis C.C.;
- b) della determinazione delle indennità e del rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi sociali in ragione del loro ufficio;
- c) della predisposizione del programma pluriennale ed annuale delle attività della società;
- d) delle proposte di accordi inerenti all'applicazione della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e) dell'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 50 milioni di euro;
- f) dell'approvazione di contratti di affidamento di lavori di importo superiore al limite di applicazione della normativa comunitaria nonché di contratti di affidamento di forniture e servizi di importo superiore al quinto del valore suindicato;
- g) dell'approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi qualora il nuovo importo contrattuale superi il valore indicato alla precedente lett. f);
- h) dell'acquisto e la vendita di beni immobili per importi superiori a 2,5 milioni di euro e di beni mobili per importi superiori a 1 milione di euro;
- i) della costituzione di società, nonché dell'acquisizione e della cessione di partecipazioni societarie.

Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del C.C.

18.3 Invariato

18.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato ove nominato, può conferire deleghe per singoli atti



anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale.

Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri attribuitigli, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società o anche a terzi.

18.5 Invariato

Articolo 19 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato, disgiuntamente.

Articolo 21 - Collegio Sindacale

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

21.2 Invariato

21.3 Invariato

21.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in **audio conferenza o in audio-video conferenza**, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.



----- S T A T U T O -----

Articolo 1 – Denominazione -----

1.1 La società per azioni denominata "ANAS - Società per Azioni" anche "ANAS S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS" ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche, è regolata dal presente statuto. -----

1.2 La Società è organismo di diritto pubblico, ai sensi dei decreti legislativi ai sensi dell'art. 3, comma 26, del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche. -----

Articolo 2 – Oggetto -----

2.1 La Società ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività, da eseguirsi in regime di concessione, ove previsto dalla legislazione vigente: -----

a) gestire e mantenere la rete stradale e autostradale nazionale di competenza individuata ai sensi dell'art.98 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e realizzare il suo progressivo miglioramento ed adeguamento, anche per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza stradale; -----

b) costruire nuove strade ed autostrade, di competenza anche a pedaggio; ---

c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza; -----

d) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza, nonché adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza; -----

- e) esercitare, per la rete stradale ed autostradale nazionale di competenza, i diritti ed i poteri dell'ente proprietario; -----
- f) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione; -----
- g) espletare, mediante proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e dell'art.23 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495. -----

2.2 Rientra altresì nell'oggetto sociale l'espletamento delle ulteriori attività oggetto di affidamento di cui agli articoli 98 e 99 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 e successiva normativa di attuazione. -----

2.3 Fermo il carattere prevalente delle attività di cui sopra, la Società potrà altresì: -----

- a) operare all'estero, direttamente o attraverso società, consorzi e/o imprese partecipate, per la progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali, anche intermodali, nonché le ulteriori attività di cui all'art. 2.1, in quanto compatibili. -----
- b) effettuare in Italia e all'estero consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture di trasporto, anche intermodali. ---
- c) operare in Italia e all'estero per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade di interesse storico e dei siti di valore culturale e turistico connessi alla viabilità. -----

2.4 Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1, la Società approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143; alla Società compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del Testo Unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.327. -----

2.5 Ferma restando la non trasferibilità a terzi delle funzioni pubbliche di vigilanza, controllo e sicurezza affidate in concessione alla Società, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante contratti di concessione assunti direttamente dalla Società ovvero da società, consorzi e/o imprese partecipate di cui la Società può promuovere la costituzione o assumere partecipazioni, nonché mediante affidamenti a terzi anche con contratti di concessione, ai sensi della normativa vigente. -----

2.6 La società potrà compiere, purché in via strumentale, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: -----

- svolgere ogni attività strumentale, complementare e connessa, direttamente o indirettamente, all'oggetto sociale, ivi comprese quelle inerenti la mobilità, i servizi agli utenti e quelle volte alla valorizzazione dei beni afferenti le attività della Società; -----
- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione finanziaria (ex D.Lgs. n. 58/98), della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito ed in genere delle attività riservate alle imprese bancarie ed ai soggetti operanti nel settore finanziario (ex D.Lgs. n. 385/93); -----
- assumere partecipazioni o interessenze in altre società, consorzi e/o imprese, sia italiane che straniere, non a scopo di collocamento, nonché prestare garanzie in favore di società, consorzi o imprese partecipate. -----

Articolo 3 - Sede -----

3.1 La Società ha sede in Roma. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici, in Italia e all'estero. -----

3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato. -----

Articolo 4 – Durata -----

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci. -----

Articolo 5 – Capitale -----

Il capitale sociale è di Euro 2.269.892.000,00 (duemiliardiduecentosessantanovemilioniottocentonovantaduemila virgola zero zero) ed è suddiviso in 2.269.892.000 (duemiliardiduecentosessantano-vemilioniottocentonovantaduemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna. -----

Articolo 6 - Aumento di Capitale -----

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato - con conferimenti di danaro o di beni in natura o di crediti - con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ovvero con le altre modalità previste dalla legislazione speciale per ANAS S.p.A.. -----

6.2 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di

cinque anni dalla data della deliberazione. -----

Articolo 7 - Azioni -----

7.1 Le azioni sono nominative. -----

7.2 Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 178, così come modificato dall'art. 6-ter della legge 2 dicembre 2005, n. 248. -----

7.3 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. -----

Articolo 8 – Obbligazioni -----

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore. -----

8.2 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. -----

8.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse. L'emissione di tali strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati può essere effettuata solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della società e previa delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del C.C. -----

Articolo 9 - Assemblea degli azionisti -----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro

centottanta giorni qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione. -----

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea -----

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. -----

10.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: -----

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 12; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; -----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire. ---

10.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. -----

10.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni. -----

10.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea – contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno – deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad otto giorni. -----

10.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. -----

10.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare. -----

10.8 Ai sensi della normativa vigente, spetta all'Assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 C.C., autorizzare il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui sia composto da cinque componenti, ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge. -----

Articolo 11 - Partecipazione alle assemblee -----

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto. ----

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea -----

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza è presieduta dal Consigliere di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età. In assenza o impedimento di tutti i Consiglieri l'Assemblea elegge il proprio Presidente. -----

12.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 c.c.

12.3 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente e designato dagli intervenuti, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.4 del presente Statuto. -----

Articolo 13 - Deliberazioni dell'Assemblea -----

13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge. -----

13.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c. -----

Articolo 14 – Sistemi di amministrazione, controllo e revisione legale dei conti -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre l'attività di revisione legale dei conti è affidata a società di revisione a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge. -----

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione -----

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ovvero da cinque componenti tra cui il Presidente eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti, il Presidente svolge le funzioni di Amministratore Delegato. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque componenti, le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono disgiunte. -----

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. -----

15.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. -----

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C. garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. -----

15.4 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare: -----

1) I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: -----

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero, -----

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridi-

che, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero, -----

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. -----

2) Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. -----

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni. -----

3) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti: a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica

ovvero in materia tributaria; d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. -----

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. -----

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la

situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione. -----

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna. -----

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. -----

Articolo 16 – Presidente -----

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario. -----

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: -----

a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art.19 del presente statuto;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi; -----

c) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto; -----

d) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti: esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2 del presente Statuto, riferendo, almeno ogni tre mesi al Consiglio e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; adotta in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica; dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi. -----

Articolo 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio -----

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. --

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma, fax o posta elettronica, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto. -----

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica, o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età. -----

17.4 Le riunioni possono essere tenute in audioconferenza o in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e

individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario. -----

17.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

17.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dal processo verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario. -----

Articolo 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe -----

18.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. -----

18.2 Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 C. C., qualora sia composto da cinque componenti, delega le proprie competenze all'Amministratore Delegato e, previa delibera dell'Assemblea di cui all'art. 10.8 del presente Statuto, al Presidente esclusivamente nelle materie ivi indicate, determinandone in concreto il contenuto; qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti delega le proprie competenze al Presidente. Sono delegate tutte le competenze, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-

- vedibile evoluzione, ad eccezione: -----
- a) di quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.; -----
 - b) della determinazione delle indennità e del rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi sociali in ragione del loro ufficio; -----
 - c) della predisposizione del programma pluriennale ed annuale delle attività della società; -----
 - d) delle proposte di accordi inerenti all'applicazione della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; -----
 - e) dell'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 50 milioni di euro; -----
 - f) dell' approvazione di contratti di affidamento di lavori di importo superiore al limite di applicazione della normativa comunitaria nonché di contratti di affidamento di forniture e servizi di importo superiore al quinto del valore suindicato; -----
 - g) dell'approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi qualora il nuovo importo contrattuale superi il valore indicato alla precedente lett. f); -----
 - h) dell'acquisto e la vendita di beni immobili per importi superiori a 2,5 milioni di euro e di beni mobili per importi superiori a 1 milione di euro; -----
 - i) della costituzione di società, nonché dell'acquisizione e della cessione di partecipazioni societarie. -----

Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del C.C.. -----

18.3 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione -- ai sensi dell'art. 2365 c.c. -- le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505-bis c.c., gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente Statuto. ---

18.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato ove nominato, può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale. -----

Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri attribuitigli, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società o anche a terzi. -----

18.5 Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso. -----

Articolo 19 - Rappresentanza della Società -----

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato, disgiuntamente. -----

Articolo 20 - Remunerazione dei Consiglieri -----

20.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza

ai componenti gli organi sociali. -----

20.2 La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di Amministratore. -----

Articolo 21 - Collegio Sindacale -----

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti. -----

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi. -----

21.2 I Sindaci, tra cui il Presidente, sono nominati dall'assemblea e durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono rieleggibili. -----

21.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico. -----

21.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in audioconferenza o in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tem-

po reale. -----

Articolo 22 – Doveri del Collegio Sindacale -----

Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403,
primo comma, c.c. -----

Articolo 23 – Revisione legale dei conti -----

23.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di
revisione legale a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai
sensi di legge. -----

23.2 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce
l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante
alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali
criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. -----

23.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'As-
semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dell'incarico. L'incarico è rinnovabile. -----

Articolo 24 - Direttore Generale -----

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina il Di-
rettore Generale, determinandone i poteri e il compenso. -----

Articolo 25 - Organizzazione della Società -----

Il Consiglio, su proposta del Presidente, approva la struttura organizzativa
della Società. -----

Articolo 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili so- cietari -----

26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio
del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del

Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. -----

26.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori ed essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali. -----

26.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa. Il dirigente preposto decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. -----

26.4 Il dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato. -----

26.5 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. -----

26.6 Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predi-

sposte per la formazione del bilancio d'esercizio e, se previsto, del bilancio consolidato, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. -----

Articolo 27 - Esercizio sociale e bilancio -----

27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

27.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. Costituiscono ricavi della Società, tra gli altri, tutti i proventi percepiti dall'esercizio delle attività oggetto della concessione di cui all'art. 2.1 del presente statuto. -----

27.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea fermo restando la riserva di legge. -

Articolo 28 - Scioglimento e liquidazione della Società -----

28.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. -----

28.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 c.c. -----

Articolo 29 - Rinvio -----

29.1 Trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto

2002, n. 178, e successive modifiche. -----

29.2 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi speciali in materia e la normativa speciale relativa ad ANAS S.p.A. -----

F.to PIETRO CIUCCI -----

- " ROSA GALLELLI - Notaio -----

----- * * * * * -----

---- Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda. -----

--- La presente copia consta di cinquantanove pagine. -----

Roma,

